

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII**

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. xxxx R.G.A.C. dell'anno 2017 vertente

tra

SOCIETA' DEBITRICE, FIDEIUSSORE 1, FIDEIUSSORE 2;

Parte attrice opponente

e

BANCA INCORPORANTE;

Convenuta

SOCIETA' CESSIONARIA;

Intervenuta

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Di parte opponente: "previa revoca e/o sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. (essendo l'opposizione fondata su prova scritta e, soprattutto, considerando che la messa in esecuzione dell'importo citato – di oltre Euro. 2.000.000,00 – comporterebbe un gravissimo danno per gli esponenti, i quali sarebbero costretti a far fronte ad un importo non solo illegittimamente determinato, per quanto ut supra argomentato, ma tale che potrebbe comportare il venire meno, in brevissimo tempo, delle risorse economiche delle società e dei garanti, senza possibilità di un loro recupero, anche in riferimento all'attività imprenditoriale dagli stessi svolta; peraltro, non esisteva né esiste un riconoscimento del credito effettuato dalla **SOCIETA' DEBITRICE**, tant'è che la comunicazione 3 del 10 giugno 2015 – citata da controparte – venne inviata dal **FIDEIUSSORE 1** nel quadro del recupero degli interessi passivi indebitamente applicati dalla Banca), nonché successiva sospensione dell'odierno giudizio per attivare la procedura di mediazione obbligatoria ex lege, in via preliminare e di merito: 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Istituto bancario, per quanto dedotto al paragrafo n. 1; in via principale: 2) accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto con richiesta di revoca del medesimo per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., sia nei confronti del debitore principale che di tutti i garanti; in via gradata e nel merito: 3) accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta, nonché l'illegittimità delle variazioni degli interessi applicati, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e delle remunerazioni qualsiasi come pretese da controparte in relazione al c/c ordinario oggetto del decreto ingiuntivo; 4) accertare e dichiarare il tasso usurario del rapporto bancario (riferito al complesso degli oneri sopportati dall'utente per l'uso del credito) nonché l'applicazione di interessi anatocistici; 5) accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare – avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo attraverso richiedendo CTU tecnico – contabile riferita al rapporto de qua; 6) di conseguenza, condannare la Banca opposta alla correzione del saldo contabile ed alla segnalazione alla Centrale rischi (con richiesta di revocare la stessa per mancanza di legittimi presupposti), con riserva di ogni eventuale azione per ottenere in separata sede il risarcimento del danno; in ogni caso: 7) condannare **BANCA INCORPORANTE** al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. a favore

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, del 21/02/2022 n. 2767

degli opposenti da determinarsi in via equitativa ovvero da accertarsi nel corso del giudizio, anche per la violazione degli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. Con riconoscimento e vittoria delle spese di lite, nonché del compenso professionale spettante per l'attività svolta, oltre accessori di legge, e con salvezza per eventuali modifiche legislative sulla determinazione e liquidazione del compenso professionale del procuratore in atti, che si dichiara antistatario. In via istruttoria. Si depositano in copia i documenti di cui in narrativa e nell'indice, disconoscendo fin d'ora la conformità all'originale di tutti quei documenti in fotocopia ex adverso allegati, con espressa richiesta che controparte depositi in originale: contratto di finanziamento del 21 luglio 2008; erogazione del credito; lettere di fideiussione del 18 luglio 2008; atto di rinegoziazione 29 dicembre 2009 e accettazione 30 dicembre 2009; lettere di conferma delle fideiussioni; lettere di invito al pagamento con avvisi di ricevimento; certificazione ai sensi dell'art. 50 D.lgs n. 385/1993; lettere con piano di rientro (cfr. docc. dal n. 3 al n. 18 del fascicolo monitorio), e ciò ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e seg. Nell'ipotesi in cui controparte contestati le predette eccezioni e qualora lo ritenga opportuno l'Ill.mo Giudice adito, si chiede fin d'ora disporsi CTU tecnico-contabile al fine di verificare l'esattezza delle somme illegittimamente addebitate alla **SOCIETA' DEBITRICE** e, quindi, ai garanti (**FIDEIUSSORE 1** e Sig. **FIDEIUSSORE 2**) a titolo di capitale, interessi applicati (e da applicare), provvigioni di massimo scoperto, commissioni, spese e remunerazioni qualsiasi come pretese da controparte in relazione al c/c ordinario oggetto del decreto ingiuntivo, alla luce anche della disciplina sugli interessi anatocistici ed usurari come da art. 1815 c.c. e da Legge n. 108/1996. Con riserva di ulteriori eccezioni e mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c. e di modificare e/o precisare le proprie domande a seguito delle difese di controparte"

Di parte opposta e intervenuta: "dichiarare inammissibili per quanto di ragione le domande e i motivi di opposizione ex adverso proposti ovvero, in via gradata e salvo gravame, rigettarli nel merito; rigettare le altre domande formulate dalla **SOCIETA' DEBITRICE**, dal **FIDEIUSSORE 1** e dal sig. **FIDEIUSSORE 2**; confermare integralmente l'opposto decreto d'ingiunzione; e condannare gli opposenti, in solido tra loro, alle spese e ai compensi professionali del giudizio

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. xxxx emesso il 13 luglio 2017 e depositato il 14 luglio 2017 il Tribunale di Roma ingiungeva alle **SOCIETA' DEBITRICE** (quale mutuataria) e **FIDEIUSSORE 1** e al sig. **FIDEIUSSORE 2** (quali garanti) di pagare in solido alla ricorrente **BANCA INCORPORANTE** la somma di E. 1.196.788,67, quale residuo del finanziamento di euro 963.848,57 erogato in data 4 maggio 2017 per l'importo complessivo di euro 1.250.000,00 rispetto al quale **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** si erano costituiti fideiussori.

Proponeva quindi opposizione la **SOCIETA' DEBITRICE** unitamente ai garanti eccependo:

- 1) La legittimazione attiva di **BANCA INCORPORANTE** quale successore a titolo universale di **SOCIETA' INCORPORATA**;
- 2) La conformità agli originali dei documenti alla base dell'ingiunzione;
- 3) La nullità delle clausole contrattuali del mutuo per violazione degli artt. 117, 118 e 119 TUB (usura, anatocismo, erronea applicazione del tasso contrattuale);
- 4) L'insufficienza della documentazione riversata in sede monitoria dalla banca per l'emissione/la conferma del decreto;
- 5) La nullità della fideiussione per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. (successivamente anche per violazione della normativa Antitrust);
- 6) La violazione del principio di buona fede da parte del creditore.

Parte opponente avanzava quindi domanda restitutoria delle somme illegittimamente corrisposte e domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva la **BANCA INCORPORANTE** contestando interamente quanto dedotto dall'attore e producendo tutta la documentazione contrattuale anche in originale.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, del 21/02/2022 n. 2767

Nel corso del giudizio, il Giudice, disposta la custodia del fascicolo a fronte del deposito da parte di **BANCA INCORPORANTE** di documentazione in originale, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co. 6 c.p.c.

Nelle more si costituiva in giudizio **SOCIETA' CESSIONARIA** quale cessionaria particolare del credito controverso.

Scambiate le memorie ex art 183 c.p.c., l'attore chiedeva, in via istruttoria, ammettersi consulenza contabile. Sollevava inoltre questione di nullità della fidejussione per violazione della normativa Antitrust.

Il Giudice rigettava le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 novembre 2021.

In sede conclusionali parte opponente chiedeva dichiararsi inammissibile l'opposizione per mancato deposito della pec relativa alla notifica dell'opposizione, questione questa che avrebbe comportato la remissione della causa sul ruolo, con ulteriore aggravio di tempo e che può ritenersi non essenziale alla luce dalle seguenti argomentazioni.

La domanda è, difatti, infondata.

Verranno di seguito esposte le motivazioni seguendo l'ordine delle questioni sollevate da parte opponente.

1) **BANCA INCORPORANTE** ha riversato in atti l'atto notarile del 5 novembre 2012 not. **OMISSIS** di **OMISSIS**, n.xxxx rep. e n.xxxx racc.

Con questo rogito la **SOCIETA' INCORPORATA** ha ceduto alla **BANCA INCORPORANTE** il ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio delle attività bancaria e finanziaria svolte presso 23 punti operativi situati in Lombardia e nel Lazio e per effetto del detto atto, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, sono stati trasferiti, con efficacia dal 12 novembre 2012 alla società beneficiaria **BANCA INCORPORANTE.**, il complesso di beni, risorse umane e rapporti giuridici ed economici attivi e passivi già di titolarità della banca scissa, organizzati per l'esercizio delle attività bancaria e finanziaria svolte presso i punti operativi oggetto di cessione tra cui quello dove il finanziamento è stato stipulato.

Appare quindi documentata la legittimazione attiva della opposta.

2) Parte opposta ha riversato in giudizio l'originale del contratto di finanziamento e l'originale delle fidejussioni sottoscritte da **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2**.

A seguito del deposito degli originali non è stata disconosciuta dagli opposenti la sottoscrizione ivi apposta. Può quindi reputarsi superata anche l'eccezione relativa alla prova del rapporto azionato in via monitoria.

3) Il tasso corrispettivo pattuito per il mutuo de quo corrisponde a EURIBOR 365/1M +1,2% (pari al 4,55% all'atto della stipula) risulta inferiore al tasso soglia per la categoria pari – all'epoca 21.07.08 - al 8,94%.

Anche il tasso di mora pattuito (7,55%) appare chiaramente sotto soglia.

Infondate appaiono quindi le allegazioni relative al superamento dei tassi usura ai sensi della legge 108/96.

4) Come si è sopra accennato, la Banca ha prodotto gli originali dei contratti e la distinta di erogazione della somma mutuata. Ha quindi correttamente azionato un credito la cui portata appare documentale.

5) Per quanto concerne da ultimo il profilo della nullità della garanzia per contrarietà alla disciplina ANTITRUST (la questione della nullità ex art. 1342 c.c. è superata dalla doppia sottoscrizione presente

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, del 21/02/2022 n. 2767

sul finanziamento), avanzato dall'opponente nelle memorie istruttorie, rileva questo giudice come parte opponente non abbia neppure prodotto in giudizio lo schema sanzionato dalla Banca d'Italia che assume essere ricognitivo di tali intese anticoncorrenziali (e che avendo natura documentale, non soggiace al principio jura novit curia). È orientamento consolidato per la giurisprudenza di merito l'onere della parte che allega tale profilo di nullità di depositare i dati da cui desumere la violazione della richiamata normativa e la corrispondenza delle clausole dei contratti sottoscritti con la fattispecie esaminata dalla Cassazione e dalla Banca d'Italia. (Corte d'Appello di Torino, 19 settembre 2019, n. 1527).

6) Non emergono infine profili valutabili ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Le spese seguiranno la soccombenza. In ragione della manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta (le ragioni di opposizione appaiono essere tutte state pretestuose e dilatorie in quanto immediatamente confutate dalla documentazione in atti) è possibile aumentare le spese legali del 33% ai sensi dell'art. 4 VIII del Dm 55 2014 "Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate".

P.Q.M.

Il tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe

- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx-17;

- Condanna **SOCIETA' DEBITRICE** unitamente a **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** a rifondere a **BANCA INCORPORANTE** ovvero alla **SOCIETA' CESSIONARIA** le spese di lite per complessivi euro 13.500,00 di cui euro 2.500,00 per lo studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria.

Spese così determinate da aumentare del 33%. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.

Roma il 21/02/2022

Il giudice

Andrea Postiglione

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*